

N. 14

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DURNWALDER, STEGER e UNTERBERGER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2018

Disposizioni in materia di risoluzione anticipata delle convenzioni per gli impianti fotovoltaici installati nelle aree terremotate e per piccoli impianti fotovoltaici fino a 3 kW

Onorevoli Senatori. – In Italia la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici è stata promossa, negli scorsi anni, attraverso appositi incentivi riconosciuti, per un periodo di vent'anni, a coloro che realizzano tali impianti. L'incentivo viene calcolato sulla base di apposite tabelle in base al quantitativo di energia prodotta dall'impianto.

Il riconoscimento dell'incentivo al responsabile dell'impianto si fonda sostanzialmente su una convenzione tra il responsabile dell'impianto stesso e il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., società pubblica il cui intero capitale è detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente disegno di legge ha l'obiettivo di consentire ai soggetti responsabili di impianti fotovoltaici, che siano stati installati nei territori dell'Italia centrale nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nell'ambito dei comuni colpiti dai recenti eventi sismici, di risolvere anticipatamente le convenzioni instaurate con il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. beneficiando comunque del regime di incentivazione previsto dalla normativa relativa alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici.

In considerazione del fatto che la maggior parte degli impianti installati nelle aree colpite dai recenti eventi sismici, risultano gravemente danneggiati, fino ad essere nella maggior parte dei casi compromessi, si prevede, come forma solidaristica di ristoro, la possibilità, per i soggetti interessati, di vedersi riconosciuto il valore complessivo dell'incentivo che sarebbe stato percepito dall'impianto stesso in base alla normativa vigente.

La risoluzione anticipata avviene su base volontaria mediante una richiesta che dovrà essere inoltrata al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. dal 1° febbraio al 31 maggio del 2018, mentre il riconoscimento degli importi spettanti ai soggetti interessati dovrà avvenire entro il 31 ottobre 2018. In questo modo si assicura una ulteriore forma di sostegno economico a coloro che ad esempio, oltre ad avere subìto dei danni, in molti casi irreparabili, alle proprie abitazioni, hanno subìto degli ulteriori danni derivanti dal presumibile danneggiamento degli impianti fotovoltaici installati.

Per quanto attiene alle risorse finanziarie, si ricorda che attualmente gli incentivi di cui tali impianti godono sono prelevati da una specifica componente tariffaria, denominata A3, della bolletta elettrica. Tale componente, pertanto, già oggi non reca oneri a carico della finanza pubblica. Al fine di assicurare l'anticipo delle risorse finanziarie necessarie per la sottoscrizione delle risoluzioni anticipate, il presente disegno di legge, all'articolo 4, comma 1, assegna al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. il compito di individuare idonee modalità, anche in raccordo con Cassa depositi e prestiti S.p.A. e utilizzando i propri flussi di cassa.

Questo consente di assicurare che la conclusione delle risoluzioni anticipate non rechi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica così come, tra l'altro, specificato nella clausola di invarianza finanziaria al comma 2 dell'articolo 5.

È affidato, infine, all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), sulla base dei dati trasmessi dal Gestore dei servizi energetici - GSE SA.p.A., relativi alle istanze presentate, il compito di assicu-

rare con propria delibera il riconoscimento dei costi sostenuti per le risoluzioni anticipate che dovranno essere, come indicato in precedenza, finanziati dalla componente A3 della bolletta elettrica in modo da non recare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 riconosce la possibilità di risolvere anticipatamente le convenzioni di incentivazione e di ritiro dell'energia elettrica anche agli altri impianti fotovoltaici installati sul resto del territorio nazionale. In questo caso, però, la richiesta può essere presentata solamente dai soggetti responsabili di piccoli impianti fotovoltaici che abbiano una potenza di picco fino a 3 kW. A differenza degli impianti installati nelle aree interessate dai recenti eventi sismici, in questo caso l'importo che verrà riconosciuto, in caso di risoluzione anticipata, è pari, per ogni singolo impianto, al valore complessivo dell'incentivo che sarebbe stato percepito dall'impianto stesso con l'applicazione di un tasso di attualizzazione del 6 per cento. Il vantaggio immediato per i cittadini consiste nel fatto che verrebbe riconosciuto immediatamente, in un'unica soluzione, un importo significativo corrispondente a quanto il responsabile dell'impianto avrebbe percepito nel corso della convenzione con un'attualizzazione del 6 per cento.

Al fine di assicurare priorità alle richieste di risoluzione anticipata presentate dai soggetti responsabili di impianti nelle aree oggetto dei recenti eventi sismici, le richieste relative agli impianti installati nel resto del territorio nazionale, potranno essere soddisfatte nel corso del triennio 2019-2021 tenendo conto del numero delle istanze presentate e delle risorse finanziarie disponibili per la risoluzione di tali convenzioni.

Anche in questo caso viene affidato al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. il compito di assicurare le risorse finanziarie necessarie individuando idonee modalità, in

raccordo con Cassa depositi e prestiti S.p.A., e utilizzando i propri flussi di cassa.

All'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) spetterà, anche in questo caso, il compito di riconoscere, con proprie delibere, i costi che dovranno essere sostenuti per la conclusione delle risoluzioni anticipate nel corso del triennio 2019-2021.

Così come nei casi previsti per gli impianti fotovoltaici installati nelle aree oggetto dei recenti eventi sismici, anche in questo caso le risorse finanziarie saranno prelevate, così come già previsto per il regime generale degli incentivi alle fonti rinnovabili, dalla componente A3 della bolletta elettrica.

Tale soluzione, pertanto, consente che dall'attuazione delle disposizioni del presente disegno di legge non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si segnala, infine, che al comma 4 dell'articolo 4 è prevista una clausola in base alla quale gli oneri derivanti dalle risoluzioni anticipate per gli impianti fotovoltaici installati nel resto del territorio nazionale dovranno comunque essere inferiori a quelli previsti in caso di mancata risoluzione delle convenzioni stesse.

Tale clausola consente di ridurre gli oneri complessivi gravanti sulla componente A3 della bolletta elettrica con un alleggerimento della bolletta stessa e un complessivo beneficio per i consumatori finali.

Per quanto concerne la stima dei costi si segnala che nei comuni già individuati nell'allegato 1 al decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono presenti 247 impianti fotovoltaici, tutti con potenza inferiore a 1 MW (solo 5 impianti hanno una potenza superiore a 100 kW), per una potenza complessiva di 5,7 MW.

Una potenza di 5,7 MW produce, nell'area Italia centrale, 1200 ore l'anno circa.

La produzione complessiva annuale risulta quindi pari a 6840 MWh (5,7 x 1200 =

6840 MWh). Ipotizzando un costo medio di 200 euro a MWh il costo annuo da liquidare sarebbe pari a 1.368.000 euro.

Il costo per 15 anni (ipotesi di durata media residua delle convenzioni) sarebbe pertanto di 20.520.000 euro.

Per quanto riguarda i comuni che saranno individuati con successiva ordinanza del Commissario, così come previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, si stima cautelativamente un importo analogo (circa 20 milioni di euro) a quello previsto per i comuni individuati dall'allegato 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016.

La stima delle risorse necessarie per assicurare la risoluzione anticipata delle convenzioni di tutti gli impianti in questione risulta pertanto pari a circa 40 milioni di euro (nel caso di richieste presentate dalla totalità dei soggetti aventi diritto).

Tale importo trova capienza nei flussi di circolante del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. che ha recentemente fatto affidamenti per ordini di grandezza superiori e che gestisce, attualmente, circa 13 miliardi di euro all'anno di incentivi per tutte le fonti rinnovabili.

Per quanto riguarda, invece, la valutazione d'impatto dell'ipotesi di risoluzione anticipata delle convenzioni di incentivazione e ritiro dell'energia di tutti gli impianti fotovoltaici fino a 3 kW, prevista dall'articolo 3 si rimanda alla seguente tabella:

Numero impianti	176.566
Potenza (MW)	490
Energia prodotta 2015 (GWh)	561
Corrispettivo annuo 2015 (milioni di €)	199
Media anni residui dal 2018	14
Valore residuo non attualizzato dal 2018 (milioni di €)	2.714
Valore residuo attualizzato al 6 per cento dal 2018 (milioni di €)	1.815

Il valore residuo è calcolato considerando, per ogni singolo impianto, una produzione futura pari a quella osservata nel 2015 (che è stato un anno di produzione media).

Da ultimo si evidenzia che le risorse finanziarie per le risoluzioni anticipate, così come indicato in precedenza, trovano copertura nella componente A3 della bolletta elettrica assicurando, quindi, l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istanza di risoluzione anticipata delle convenzioni di incentivazione per impianti fotovoltaici)

1. I soggetti responsabili di impianti fotovoltaici, installati nei territori delle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decretolegge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono presentare, al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., istanza di risoluzione anticipata delle convenzioni di incentivazione.

Art. 2.

(Modalità di adesione alla risoluzione anticipata)

- 1. Al fine di assicurare un'adeguata informazione a tutti gli interessati, il Gestore dei servizi energetici GSE S.p.A., entro il 31 gennaio 2019, identifica i criteri per la definizione degli importi da riconoscere e le modalità per la relativa comunicazione ai soggetti interessati alla risoluzione anticipata. Gli importi sono calcolati, per ogni singolo impianto, tenendo conto del valore complessivo dell'incentivo previsto dalla convenzione stipulata.
- 2. I soggetti di cui al comma 1, che intendono aderire alla risoluzione anticipata, presentano la relativa richiesta in via telematica, dal 1º febbraio al 31 maggio 2019, al Gestore dei servizi energetici GSE S.p.A., che istruisce le istanze pervenute.

Art. 3.

(Risoluzione anticipata delle convenzioni per piccoli impianti fotovoltaici con potenza fino a 3 kW)

1. Oltre ai casi previsti dall'articolo 1, la risoluzione anticipata delle convenzioni di incentivazione e di ritiro dell'energia elettrica può essere richiesta, dal 1º giugno al 31 dicembre 2019, anche dai soggetti responsabili di piccoli impianti fotovoltaici, con potenza di picco fino a 3 kW, installati sul resto del territorio nazionale. Nei casi di cui al periodo precedente, il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. identifica i criteri per la definizione degli importi da riconoscere e le modalità per la relativa comunicazione ai soggetti interessati alla risoluzione anticipata. L'importo è calcolato tenendo conto, per ogni singolo impianto, del valore complessivo dell'incentivo che sarebbe stato percepito per l'impianto stesso, applicando un tasso di attualizzazione del 6 per cento.

Art. 4.

(Definizione delle modalità per l'individuazione e l'assegnazione delle risorse)

- 1. Il Gestore dei servizi energetici GSE S.p.A. assicura le risorse finanziarie necessarie per la sottoscrizione delle risoluzioni anticipate individuando idonee modalità, anche in raccordo con Cassa depositi e prestiti S.p.A. e utilizzando i propri flussi di cassa, nel rispetto dei seguenti criteri:
- *a)* alle richieste di risoluzioni anticipate delle convenzioni, presentate dai soggetti di cui all'articolo 1, deve essere assicurata priorità rispetto alle altre istanze;
- b) per le richieste presentate dai soggetti di cui all'articolo 3, si procede assicurando un ordine prioritario agli impianti di minori dimensioni;

- c) il Gestore dei servizi energetici GSE S.p.A., in base al numero delle richieste presentate e alle risorse finanziarie necessarie a soddisfare il maggior numero delle istanze, procede a finalizzare una parte delle risoluzioni anticipate, richieste dai soggetti di cui all'articolo 3, anche nel corso del triennio 2020-2022.
- 2. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), sulla base dei dati trasmessi dal Gestore dei servizi energetici GSE S.p.A., relativi alle istanze presentate dai soggetti di cui all'articolo 1, assicura, con proprie delibere, entro il 31 luglio 2019, il riconoscimento dei costi autorizzati per le risoluzioni anticipate da finalizzare nel corso del 2019. Il Gestore dei servizi energetici GSE S.p.A., a seguito delle delibere dell'ARERA, procede, entro il 31 ottobre 2019, alla risoluzione anticipata delle convenzioni richieste dai soggetti di cui all'articolo 1.
- 3. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, l'ARERA, con proprie delibere, da adottare entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati forniti dal Gestore dei servizi energetici GSE S.p.A., assicura il riconoscimento dei costi autorizzati per le risoluzioni anticipate, richieste dai soggetti di cui all'articolo 3, da finalizzare, nel corso del triennio 2020-2022, ai sensi della lettera *c*) del comma 1.
- 4. Le operazioni contabili derivanti dalle risoluzioni anticipate finalizzate nel 2019 debbono in ogni caso concludersi entro il 31 dicembre 2019. Le operazioni contabili derivanti dalle risoluzioni anticipate eventualmente finalizzate nel triennio 2020-2022 debbono in ogni caso concludersi entro il 31 dicembre di ciascun anno. Gli oneri derivanti dalle risoluzioni anticipate di cui all'articolo 3 devono comunque essere inferiori a quelli previsti in caso di mancata risoluzione delle convenzioni stesse.

Art. 5.

(Entrata in vigore e clausola di invarianza finanziaria)

- 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.
- 2. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.